## **ART. 37 - TRASFERTA E ALTRI TRATTAMENTI PER ATTIVITA’ FUORI SEDE**

~~1. In relazione a quanto previsto dall’art. 72 (Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede) del CCNL delle Attività Ferroviarie, fino al 31.8.2003 restano in vigore i trattamenti in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo.~~

**1**. ~~A decorrere dall’1.9.2003,~~ In applicazione di quanto previsto al 2° comma del punto 1.4 del**l’**art. **76 del CCNL AF**, al personale che sia inviato in missione continuativa in Alto Adige saranno confermati i trattamenti in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.

~~Per tali lavoratori, l’indennità di cui al precedente comma sarà integrata con un importo mensile pari ad € 103,29 in luogo del compenso di cui al 1° alinea dell’accordo del 19.7.1995 che, pertanto, viene superato.~~

**2**. L’indennità di cui al precedente punto **1** viene corrisposta dal giorno in cui il lavoratore parte dalla propria residenza per la località di missione e cessa nel giorno stesso in cui il lavoratore rientra nella residenza; per tali giorni di partenza o di rientro va corrisposto al lavoratore:

a) 1/25 dell’importo di cui al precedente punto 2 se nei giorni medesimi l’assenza dalla residenza superi le 12 ore;

b) il 50% dell’importo di cui alla precedente lettera a) se nei giorni medesimi l’assenza dalla residenza sia pari o inferiore a 12 ore.

L’indennità di cui al precedente punto **1** non viene ridotta nei giorni di riposo o di festività se il riposo o la festività vengono goduti nella località di missione continuativa.